



COMUNE DI ZOPPOLA  
 Prot.N. 0012515 / A  
 Data: 01/07/2010 Class:6-9

MODULARIO  
 B. C. - 255

Documento trasmesso:  
 AA.P. AN.TIR. DIS. P.C.C.M. P.C.C.M. P.C.C.M. P.C.C.M.  
 Documento ricevuto in data:  
 P.S.P.P. Studio

MOD. 304



24 GIU. 2010

*Trieste.....*

*Ministero per i Beni e le  
 Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E  
 PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Al COMUNE di ZOPPOLA

*Prot. N. 5450 Allegati.....*

*Risposta al Foglio del...*

*Servizio..... N...*

**OGGETTO:** Installazione impianti pannelli fotovoltaici o solari su edifici o in aree tutelate ex DLgs 42/2004

Continuano a pervenire a questo Ufficio richieste di installazione, su edifici o in aree vincolate ex DLgs.42/04, di impianti a pannelli fotovoltaici o solari. Considerato l'aumento esponenziale di queste richieste, favorito anche dagli incentivi economici verso le energie alternative disposti dallo Stato e dagli Enti locali, si ritiene necessario dare linee di indirizzo a proprietari dei beni e progettisti, onde orientare nel più corretto modo la presentazione delle istanze di autorizzazione a tali interventi.

Sulla necessità di un utilizzo sempre più esteso delle c.d. energie alternative che non si può naturalmente concordare in linea di principio. E' indubitabile peraltro che l'incentivazione all'utilizzo di tali impianti non sia stato accompagnato dal legislatore da un parallelo sforzo di individuazione di indirizzi generali per mitigare gli effetti più negativi di tali impianti (si pensi ai "parchi eolici" e ai "parchi fotovoltaici" sul paesaggio urbano e rurale, nel nostro paese quasi ovunque "storico"). Questa circostanza ha fatto sì che vi siano state accese polemiche sull'individuazione dei siti, e non solo da parte delle associazioni di tutela o ambientaliste, ma pure dalla stessa cittadinanza.

Non solo gli uffici periferici del Ministero dei BB. AA.Culturali non hanno sinora in questa Regione- come in quasi tutto il resto d'Italia- emanato direttive a riguardo, ma risulta che neppure gli enti locali - tranne poche eccezioni- abbiano affrontato in modo coerente e rigoroso la materia. Affluiscono a questo Ufficio infatti autorizzazioni in aree a vincolo paesaggistico del tutto immotivate, insufficientemente documentate, e destinate ad essere oggetto di pareri vincolanti negativi sulla loro compatibilità.

In attesa di disposizioni di carattere generale, o di accordi o protocolli d'Intesa a livello locale tra Stato ed enti territoriali, ci si limita ad alcune considerazioni generali e a immediate disposizioni operative.

La posa di pannelli solari o fotovoltaici, generalmente sulle falde di tetto, rappresenta per le dimensioni dell'intervento (decine di mq di estensione) una evidente alterazione della percezione degli edifici e, nel caso di immobili di valore storico artistico, dei caratteri peculiari del "monumento". Sono elementi di disturbo visivo, al pari certo, per rimanere alle coperture degli edifici, delle parabole, delle antenne, dei velux, ma di ancor più difficile inserimento, come detto, per l'estensione della superficie coperta, direttamente proporzionata, come è evidente, alla redditività dell'intervento. Il fatto che siano appoggiati semplicemente sulle falde, e ad esse complanari - non sarebbe comunque accettabile una qualsiasi alternativa- li fa essere potenzialmente "reversibili", ma questa circostanza non aiuta, perché le autorizzazioni rilasciate da questo Ufficio certificano una "compatibilità" in termini assoluti, difficilmente contestabile anche al di là dei limiti temporali delle autorizzazioni stesse, il che

giustificherebbe nel tempo la loro riproposizione, che farebbe assumere a tali impianti un carattere permanente.  
A tutt'oggi per l'edilizia storica, caratterizzata da manti di copertura tradizionale (cotto, pietra, legno ecc.), non sono disponibili sul mercato soddisfacenti soluzioni "mimetiche".  
Per ciò che riguarda dunque la condizione attuale, si richiede che siano osservate le seguenti disposizioni:

edifici vincolati con D.M. non è di norma ammessa la posa di impianti solari o fotovoltaici. Potrà peraltro essere valutata una collocazione su falde di edifici di servizio, in posizioni non disturbanti le visioni privilegiate del monumento,

edifici di centro storico o di nuclei antichi esterni ai centri storici la posa degli impianti è subordinata all'esistenza di una regolamentazione comunale in materia, da sottoporre all'autorizzazione di questo Ufficio per le aree vincolate. Dovrebbe essere fortemente disincentivata la posa di impianti su falde visibili da spazi pubblici (es. piazze, viali ampi...) o da punti emergenti panoramici (belvedere, torri), per garantire la visione unitaria dell'edilizia storica. Le falde dovrebbero essere ampie in modo da venire solo parzialmente occupate, in percentuale limitata e con attento studio compositivo, dagli impianti. Su alcune tipologie insediative (es. strette case a schiera con alta frammentazione delle proprietà), la posa di impianti non appare comunque possibile.  
Se però all'interno del perimetro dei nuclei antichi vi sono singoli edifici porzioni omogenee di edilizia di sostituzione postbellica, che per dimensione e forma contrastano con il contesto antico, vi si può prevedere la posa di impianti, subordinata ad un'attenta progettazione architettonica che ne curi l'integrazione con l'edificio.

Edifici in aree di espansione urbana o edifici isolati di recente impianto se ricadenti in aree vincolate (es. ex L.431/85). La posa di impianti è generalmente ammessa, se architettonicamente integrata con l'architettura esistente. E' da incentivare la collocazione degli impianti in aree industriali-commerciali-artigianali, utilizzando le coperture piane delle strutture.

Aree sottoposte a tutela ex Galasso (L.431/85) L'utilizzo su vaste aree di impianti a terra ("campi fotovoltaici") è generalmente da escludersi in aree vincolate, salvo particolari eccezioni (aree adiacenti o contermini a zone di espansione urbana, o a zone industriali-artigianali-commerciali).

Aree non sottoposte a tutela. Stante, salvo casi particolari, la non competenza di questo Ufficio in merito alla valutazione dei progetti, non si può che auspicare da parte degli enti locali responsabili della programmazione urbanistica una presa di coscienza del problema, considerato che sinora i progetti presentati si collocano in aree agricole di pregio senza alcuna logica insediativa che non sia la mera proprietà dell'area del proponente. Questo Ufficio è disponibile comunque a fornire pareri, anche non vincolanti, per zone paesaggisticamente e ambientalmente rilevanti, auspicando che strumenti di controllo del territorio, quali il Piano Paesistico Regionale, possano essere celermente portati a compimento.

Un'ultima considerazione di carattere generale relativa ai progetti. Questi godono generalmente di procedure di approvazione semplificate. Gli scarni elaborati sono in genere costituiti da ripetitive relazioni prestazionali, a firma di tecnici impiantisti. Visto l'impatto notevole di questi elementi, si richiede, per le aree vincolate che presentano i succitati aspetti di criticità, di approntare per ciascuna proposta un progetto vero e proprio, a firma di tecnico abilitato, con relazione paesaggistica dettagliata, comprensiva di fotosimulazioni da più punti di vista degli immobili o delle aree, e di una descrizione generale del contesto urbano e delle possibili problematiche che la posa degli impianti possa manifestare. L'eventuale parere vincolante positivo sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento verrà rilasciato solo a fronte della presentazione di elaborati con questi requisiti.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Luca FINALDI

